



*STORIA
TRADIZIONE
CULTURA*

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO
PREVISTO DALL'ART. 13 DELLO STATUTO COMUNALE**

APPROVATO con delibera di Consiglio Comunale N°

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO”

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI

Articolo 4 - IL COMITATO DEI GARANTI

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 6 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

Articolo 7 - RICHIESTA DEL REFERENDUM CONSULTIVO – RACCOLTA FIRME

Articolo 8 - INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 9 – PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

Articolo 10 – REVOCA DEL REFERENDUM

TITOLO III – REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11 - REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 12 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Articolo 13 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Articolo 14 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

Articolo 15 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Articolo 16 - ESITO DEL REFERENDUM

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

Articolo 18 - PROPAGANDA

Articolo 19 – SPESE

Articolo 20 - NORMA DI RINVIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto del Comune di Gualtieri Sicaminò.

Articolo 2 MATERIA DEL REFERENDUM

Può essere proposto referendum consultivo su materie di competenza comunale di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale ad eccezione delle materie previste dal comma 4 dell'art. 13 dello Statuto comunale.

Articolo 3 SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori, ai sensi del presente Regolamento, possono essere:

- il 30% del corpo elettorale;
- il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Articolo 4 IL COMITATO DEI GARANTI

Al fine di garantire la preparazione giuridico-amministrativa, la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali, il Comitato dei Garanti, sarà composto da tre membri scelti fra magistrati anche a riposo, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione, segretari comunali in quiescenza, dirigenti e funzionari degli enti locali in quiescenza.

I membri del Comitato dei garanti vengono eletti a scrutinio segreto.

Alla votazione si procederà unitariamente con preferenze esprimibili in favore di tutti i candidati e risulteranno eletti coloro i quali avranno riportato più voti.

In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano per età.

Il Comitato dei Garanti resta in carica tre anni.

I compiti e le funzioni sono prorogati fino alla nomina del comitato successivo a cui il Consiglio dovrà provvedere entro il termine di giorni novanta dalla decadenza del precedente.

Ai membri del Comitato dei Garanti spetta un rimborso spese nella misura che sarà determinata con delibera del Consiglio Comunale.

Alla elezione del Comitato dei Garanti di cui al presente regolamento, provvederà il Consiglio Comunale, in occasione della prima richiesta formulata dai cittadini e regolarmente depositata dai soggetti promotori.

Il Comitato dei garanti nella prima seduta, che sarà convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5

PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Gli elettori (di seguito definiti "Promotori") che intendono promuovere referendum consultivo devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco unitamente alla sottoscrizione di un numero di elettori pari a quello previsto dall'art. 13 del vigente Statuto Comunale, indicando il referente dei "Promotori",

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione e permettere risposte chiare ed univoche agli elettori.

I cittadini che intendono promuovere istanza di indizione di Referendum, possono, previa autorizzazione del Sindaco, avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario e ottenere – in relazione a quelle istanze che richiedano la realizzazione di un'opera o di un intervento oneroso, per le quali è necessario indicare il finanziamento – la documentazione, le informazioni o i suggerimenti necessari sulle modalità per la copertura della spesa.

Articolo 6

AMMISSIBILITA' E CONTROLLO DELLA PROPOSTA

L'ammissibilità della proposta di referendum consultivo sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere valutata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza dal Comitato di Garanti.

Per le proposte sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale, il parere verrà apposto unicamente dal Segretario comunale.

Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale con obbligo di espressa ed esauriente motivazione del provvedimento adottato.

L'ammissibilità va notificata al primo dei firmatari del Comitato Promotore entro 5 giorni dall'espressione del giudizio.

Al fine di eliminare eventuali dubbi in ordine al quesito proposto, il Comitato dei Garanti può richiedere al primo dei firmatari dei Promotori, anche tramite convocazione diretta, che il quesito venga riformulato o integrato entro cinque giorni.

In tal caso il termine per il giudizio di ammissibilità è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione della nuova formulazione del quesito.

Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio Comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Comitato dei Garanti.

Tale delibera, con la formula dell'immediata esecutività, dovrà essere adottata entro 20 giorni dalla notifica dell'ammissibilità al primo dei firmatari dei Promotori del quesito e immediatamente trasmessa al Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti entro 20 giorni dal ricevimento dovrà decidere sulla ammissibilità del quesito integrato e redigerà apposito verbale con obbligo di espressa ed esauriente motivazione del provvedimento adottato.

L'ammissibilità del quesito integrato dovrà essere comunicata entro 5 giorni dalla espressione del giudizio al primo dei firmatari dei Promotori e per conoscenza al Consiglio Comunale.

Le proposte referendarie non accolte, a richiesta dei promotori, devono essere discusse in Consiglio Comunale quali petizioni.

Il comitato dei Garanti, contestualmente all'ammissibilità della proposta referendaria, verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo art. 9, oppure, comunica al primo dei firmatari dei Promotori la non ammissibilità del referendum.

Articolo 7

RACCOLTA FIRME

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme devono essere autenticate a norma dell'art. 14 della legge 21.03.1990 n. 53.

L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle stesse presso tutti gli uffici comunali appositamente designati.

Articolo 8

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.

L'indizione del referendum è pubblicata immediatamente all'Albo pretorio on-line e pubblicizzata mediante manifesti per le vie e piazze cittadine almeno **venti** giorni prima della data stabilita per la votazione.

Articolo 9

PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

Il referendum non può essere effettuato:

Nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale;

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale; nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Nel mese di agosto e nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 10

REVOCA DEL REFERENDUM

Il referendum può essere revocato qualora, entro il **10° (decimo)** giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione referendaria, gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto od una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria.

Il Comitato dei garanti, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera consiliare esecutiva, stabilisce insindacabilmente, entro 10 (dieci) giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba, comunque, procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.

Il Sindaco, tramite manifesti o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente agli elettori l'eventuale revoca del referendum.

TITOLO III - REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11

REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai referendum promossi dal Consiglio Comunale, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

La proposta di deliberazione avente ad oggetto una proposta referendaria deve essere presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati e deve contenere la manifestazione di volontà al ricorso alla consultazione referendaria, il testo esatto del quesito, la motivazione del ricorso.

Su detta proposta, oltre ai pareri tecnici previsti dalla vigente normativa, deve essere apposto un parere vincolante di ammissibilità del quesito referendario, da parte del Segretario comunale. Detto parere sostituisce quello che deve essere espresso dal Comitato dei garanti, nel caso di proposta referendaria di iniziativa popolare.

La proposta di deliberazione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

L'indizione del referendum deve essere approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 12

DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini italiani, maggiorenni e residenti.

Con apposito manifesto e altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori le sedi dove dovranno recarsi a votare.

I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle scuole e in strutture comunali. In ogni caso i seggi dovranno essere due, di cui uno nella frazione Soccorso.

Articolo 13

UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

Gli scrutatori sono nominati, previo sorteggio, dalla Commissione Elettorale Comunale, fra i nominativi inseriti negli appositi Albi previsti dalla legislazione vigente per le consultazioni referendarie nazionali.

I Presidenti sono nominati dal Sindaco, fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli

impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e quei cittadini che, a giudizio del Sindaco medesimo, siano idonei all'ufficio.

Gli scrutatori saranno sorteggiati dall'albo comunale *delle persone idonee alla funzione di scrutatore* in atto vigente nei 30 giorni precedenti alla data fissata per lo svolgimento del referendum consultivo.

Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Non possono assolvere le funzioni di Presidente e di scrutatore i promotori del quesito referendario, né gli Assessori o i Consiglieri comunali, né loro parenti o affini entro il secondo grado.

Articolo 14

OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del Referendum; le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono in ogni caso concludersi entro le ore 8,00 per dare inizio alle operazioni di voto.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 22.00 del giorno stesso.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria Generale del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, ai sensi dell'art. 1 della L. 22.05.1978, n.199, dovrà essere compilato un unico verbale, nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

In detto verbale, inoltre, dovranno essere annotate dettagliatamente tutte le proteste e i reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio, è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente, ai sensi dell'art. 66 comma 2° del T. U. 30.03.1957, n.361 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'Ufficio Elettorale Centrale di cui al precedente art. 12, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici, rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del Referendum.

Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firma autenticata a norma dell'art. 14 della L. 21.03.1990, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

Dichiarata chiusa la votazione, presso ciascun Ufficio elettorale il Presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, sull'apposito verbale il Presidente provvede a:

- a) attestare il numero degli elettori;
- b) accertare il numero dei votanti per ciascun referendum;
- c) formare un plico contenente la lista di votazione, le schede rimaste, quelle autenticate e quelle non autenticate.

Tale plico viene subito rimesso all'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum di cui al precedente articolo 13 del presente regolamento.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, lo spoglio delle schede viene effettuato separatamente per ciascun referendum secondo l'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum, riportato nell'ordinanza di indizione di cui al precedente art. 9.

Il presidente legge ad alta voce le risposte date ai quesiti e passa la scheda ad uno degli scrutatori che insieme al segretario prende nota nella tabella di scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari,

delle schede bianche e delle schede nulle. Quando una scheda spogliata non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa il presidente vi appone immediatamente la propria firma. Sono subito vidimate dal presidente, con la propria firma, anche le schede nulle. Il presidente decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far constare nel verbale i motivi del loro dissenso.

E' nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta che l'elettore ha inteso dare con il proprio voto, presenti segni di riconoscimento, non sia del tipo predisposto per la consultazione o non rechi la firma di autenticazione. E' nulla, altresì, la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità e risulti priva della espressione di voto, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte. Sono bianche le schede che non portino alcuna espressione di voto nè segni o tracce di scrittura.

Le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono raccolte in plichi separati. Il numero delle schede incluse in ciascun plico viene riportato nel verbale.

Le altre schede scrutinate vengono raccolte in gruppi di cento schede e dovranno essere inserite in apposito plico assieme alla tabella di scrutinio, previa verifica della loro concordanza.

Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale. Al termine delle operazioni, il presidente procede alla chiusura del verbale e lo rimette all'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum, unitamente ai plichi contenenti le schede spogliate e l'esemplare della tabella di scrutinio e altro materiale e documentazione relativi allo scrutinio stesso.

Articolo 15

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 16

ESITO DEL REFERENDUM

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

Quando l'esito del referendum è positivo, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione sia se intende conformarsi al risultato di essa, indicando i provvedimenti ed i tempi di attuazione, sia se intende discostarsi.

In quest'ultimo caso il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere assunto dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

SCHEDA PER IL REFERENDUM

Le schede, contenenti i quesiti sottoposti a consultazione, sono stampate a cura del Servizio Economato del Comune.

L'Ufficio Elettorale del Comune provvede alla formazione delle liste degli elettori destinate ai seggi. Tali liste sono approvate dall'Ufficiale Elettorale Comunale.

Il fac-simile della scheda per il referendum è approvato con separato provvedimento della Giunta Municipale.

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di Referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli aventi rispettivamente all'interno le dizioni SI / NO. All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quanti sono i referendum sottoposti alla consultazione. E' facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum e di non ritirare le relative schede.

L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Sono ammessi alla votazione, secondo l'ordine di presentazione, gli elettori iscritti nelle liste elettorali comprese nell'ambito territoriale della sezione elettorale, previa identificazione mediante presentazione di carta di identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia, ed esibizione dell'apposito documento elettorale che abilita all'esercizio del voto. Un componente del seggio può procedere al riconoscimento personale dell'elettore, firmando l'apposita lista-elenco.

Articolo 18

PROPAGANDA

A partire dal momento di indizione del referendum da parte del Sindaco, con la fissazione della data per il suo svolgimento, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale ed i Partiti politici possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Articolo 19

SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Articolo 20

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.